



4543/15

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SESTA SEZIONE CIVILE - T**

M

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. MARIO CICALA - Rel. Presidente -
- Dott. SALVATORE BOGNANNI - Consigliere -
- Dott. MARCELLO IACOBELLIS - Consigliere -
- Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO - Consigliere -
- Dott. ANTONELLO COSENTINO - Consigliere -

Oggetto

Termine di cui all'art. 12, 7° comma della legge 212/2000
---

Ud. 04/02/2015 - PU

R.G.N. 3274/2014

Rom 4543  
Rep.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

F. N.

sul ricorso 3274-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002 in persona del  
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI  
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO  
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

- *ricorrente* -

*contro*

ZETA SRL IN LIQUIDAZIONE;

- *intimata* -

avverso la sentenza n. 84/21/2012 della Commissione Tributaria  
Regionale di FIRENZE del 25.9.2012, depositata l'11/12/2012;

g



udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del  
04/02/2015 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA;  
udito per la ricorrente l'Avvocato Gianni De Bellis che insiste per  
l'accoglimento del ricorso.

*[A large, diagonal handwritten line, possibly a signature or a mark, spans across the middle of the page.]*

*[Handwritten signature or initials.]*

Oggetto: termine di cui all'art. 12, 7° comma della legge 212/2000

Reg. Gen. 30/4/2014

RICORRENTE: Agenzia delle Entrate

INTIMATO: Zeta srl

### **Svolgimento del processo e motivi della decisione**

L' Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana 84/21 /12 del 11 dicembre 2012 che dichiarava la nullità di avviso di accertamento emesso prima che fosse decorso il termine dilatorio di gg 60 previsto dall' all'art. 12, 7° comma della legge 212/2000.

Non si è costituita la contribuente. La Avvocatura ha depositato memoria.

Il ricorso deve essere rigettato in adesione alla giurisprudenza delle Sezioni Unite (sentenza n. 18184 del 29 luglio 2013) secondo cui , l'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, deve essere interpretato nel senso che l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento - termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni - determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, la illegittimità dell'atto impositivo emesso *ante tempus*, poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva. Il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell'atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l'emissione anticipata, bensì nell'effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dall'osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all'epoca di tale emissione, deve essere provata dall'Ufficio, che nel caso di specie nulla ha dedotto.

Inoltre, è stato chiarito (sentenza n. 5367 del 7 marzo 2014 che il termine dilatorio fissato, a pena di nullità in assenza di particolari ragioni di urgenza, dall'art. 12, 7° co., della l. n. 212 del 2000 si applica, al di là del mero tenore testuale della norma (che prevede "l'avviso di accertamento"), anche all'avviso di recupero di credito di imposta.

Per quanto attiene alla memoria della Avvocatura, che richiama la recente ordinanza 527/2015 di questa sezione, il Collegio osserva che la nullità dell'avviso di accertamento deriva anche dalla dizione testuale della norma e non soltanto dal "principio del contraddittorio", per cui non si pone il problema di verificare se il mancato rispetto del termine abbia determinato o meno una effettiva



compressione del diritto di difesa del contribuente (del resto, di siffatto limite non vi è cenno nella sentenza n. 18184 del 29 luglio 2013)


Pqm

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il giorno 4 febbraio 2015

Il Presidente e relatore



Il Funzionario Giudiziario  
Giuseppina ODDO  


DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
oggi, ..... 5 MAR. 2015



Il Funzionario Giudiziario  
Giuseppina ODDO  
